

Estratto dei documenti di circolazione o di guida La ricevuta "telematica" ... sostitutiva dei documenti di circolazione...

L'

attività di polizia giudiziaria propria degli uffici e reparti di polizia stradale si estrinseca anche, e soprattutto, nell'ambito di tutte quelle attività di controllo amministrativo degli esercizi pubblici connessi alla circolazione stradale da cui trarre innumerevoli notizie e fonti informative, attraverso le quali cogliere i così detti "spunti investigativi" propri di ogni attività di intelligence che potranno essere utile spunto - appunto - per l'avvio di mirate attività d'indagine, volte alla repressione del crimine e del malaffare legato al mondo della circolazione stradale... E con questa premessa, che potrà anche sembrare impropria, visto che tutto sommato parliamo di "ricevute sostitutive", come potrebbe argomentare qualcuno, che ci accingiamo ad illustrare le peculiarità che, ormai dall'11 giugno 2012, riguardano l'emissione della ricevuta sostitutiva dei documenti di circolazione da parte degli studi di consulenza automobilistica.

Come noto, attraverso l'art. 10 della legge n. 120/2010, sono state apportate modifiche all'art. 92, comma 2, C.d.S. ed all'art. 7 della legge n. 264/1991, con espresso rinvio ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, riguardo la rivisitazione delle caratteristiche della ricevuta sostitutiva dei documenti di circolazione e di guida rilasciata dagli Studi di consulenza automobilistica, nonché l'individuazione delle regole tecniche per il rilascio della stessa.

A tal proposito il dicastero delle infrastrutture e trasporti con il decreto 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2011, ha disposto che la ricevuta in argomento, di modello conforme agli allegati A e B del decreto stesso, sia rilasciata dagli Studi di consulenza mediante procedura informatizzata, attraverso il collegamento con il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, fissandone l'entrata in vigore all'11 giugno 2012, così per come illustrato con la circolare n. 13546 del 16 maggio 2012.

Allegato "A" al D.M. 11.11.2011 formato A4 ricevuta sostitutiva del documento di circolazione

Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione (1)

Al sensi dell'art. 92, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 284,

si attesta che

File _____ (1) relativa a seguente veicolo:

Dati veicolo

Categoria _____ numero di telaio _____
 Marca _____ costruzione _____ posizione motorizzata _____ (2) posti _____
 C.C. _____ massa complessiva a pieno carico _____ kg _____
 anno di prima immatricolazione in Italia _____ versione _____ (3)

Dati acquirente

_____ (4)

Altri Dati

_____ (5)

Il sottoscritto dello Studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi a _____ (6) come da annotazione iscritta nel proprio registro giornale con numero progressivo _____ (7) La presente ricevuta, non rinnovabile né reintegrabile, sostituisce agli effetti di legge il predetto documento di circolazione per la durata massima di giorni 30 (trenta), decorrenza dalla data del rilascio, ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistono le condizioni.

A norma del citato art. 92, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1982, la presente ricevuta è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistono le condizioni.

Data _____ Firma e Timbro dello Studio di consulenza _____

NOTE

- (1) Da compilare su carta intestata dello Studio di consulenza automobilistica;
- (2) Denominazione del documento di circolazione;
- (3) Indicare nel caso di autoveicolo il tipo;
- (4) Indicare la data dell'ultima revisione ed il risultato;
- (5) Indicare la generalità della persona fisica ovvero la denominazione e la sede della persona giuridica o del ente titolare della carta di circolazione e degli eventuali ulteriori indirizzi nonché le generalità dell'acquirente, ancorché sulla carta di circolazione si veda (agli artt. 31, 33 e 34, comma 4-ter, l.13);
- (6) Indicare, se ricorre il caso, la data di scadenza del contratto di locazione con facoltà di acquisto o dell'acquisto, ovvero, in caso di vendita con patto di riscatto, la data di pagamento dell'ultima rata;
- (7) Indicare l'operazione di motorizzazione commissionata allo Studio di consulenza.

Allegato "B" al D.M. 11.11.2011 formato A4 ricevuta sostitutiva del documento di abilitazione alla guida

Ricevuta sostitutiva del documento di abilitazione alla guida di veicoli a motore (1)

Al sensi dell'art. 92, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 284,

si attesta che

l'originale del documento di abilitazione alla guida, rilasciato a:

Dati acquirente

_____ (2) cognome e nome _____
 _____ (3) luogo e data di nascita _____
 residenza _____

Dati identificativi del documento

_____ (4) n. _____
 rilasciato da _____ (5) _____
 valida fino al _____ (6) _____

A trasferibile da questo Studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi a _____ (7) come da annotazione iscritta nel proprio registro giornale con numero progressivo _____ (8) del _____ (9)

La presente ricevuta, non rinnovabile né reintegrabile, sostituisce agli effetti di legge il predetto documento di circolazione per la durata massima di giorni 30 (trenta), decorrenza dalla data del rilascio, ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistono le condizioni.

Data _____ Timbro dello Studio di consulenza _____
 Firma per esteso del responsabile professionale _____

NOTE

- (1) Da compilare su carta intestata dello Studio di consulenza automobilistica;
- (2) Denominazione del documento di abilitazione (es., patente di guida, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione professionale, ecc.) e categoria (es. A, B, C, ..., KA, KB, ecc.);
- (3) Indicare l'operazione di motorizzazione commissionata allo Studio di consulenza.

Ambito di applicazione

Le procedure di rilascio della ricevuta sostitutiva, prevista dall'art. 7 della legge n. 264/1991 e dall'art. 92, comma 2, C.d.S., effettuate ad opera degli Studi di consulenza automobilistica, ai fini dello svolgimento degli adempimenti di competenza, si applicano a fronte della presa in consegna di uno dei seguenti documenti:

a. *patente di guida, carta di qualificazione del conducente (CQC), certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli ed autoveicoli (CAP), certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFPADR), certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIG);*

b. *carta di circolazione relativa ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed altri documenti utili al fine della circolazione dei veicoli (licenza conto proprio, attestato ATP, certificato ADR, certificato ispezione cisterna, certificato integrativo carrozzerie scarrabili);*

procedure cui devono attenersi anche le autoscuole tenuto conto che le stesse, nello svolgimento degli adempimenti relativi ai documenti di cui al punto a) che precede, soggiacciono, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 11/1994, alle disposizioni contenute nella medesima legge n. 264/1991.

Stampa della ricevuta

Secondo il contenuto della circolare n. 13546 del 16 maggio 2012, ai fini del rilascio della ricevuta sostitutiva, nell'apposita maschera è richiesto l'inserimento di taluni dati nonché, in particolare, la descrizione della tipologia di operazione commissionata allo Studio di consulenza automobilistica, seguita dall'indicazione delle generalità del soggetto in favore del quale l'operazione stessa viene svolta, e gli estremi della relativa registrazione nel registro giornale di cui all'art. 6 della legge n. 264/1991.

Gli ulteriori dati di compilazione sono generati automaticamente dal sistema informativo del CED, sulla base dei dati presenti in archivio, ivi compreso il codice meccanografico dello Studio di consulenza automobilistica che richiede la stampa della ricevuta sostitutiva.

Le informazioni sono trasmesse telematicamente al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione il quale, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa della ricevuta sostitutiva, che deve avvenire su carta formato A4 e deve recare:

- a. la denominazione;
- b. la sede e la partita IVA dello Studio di consulenza automobilistica che la rilascia;
- c. la sottoscrizione da parte della persona fisica che, nell'ambito dello Studio di consulenza automobilistica, è a ciò legittimata in forza della vigente disciplina di settore.

È da escludersi tassativamente la possibilità del rilascio delle ricevute sostitutive secondo modalità diverse da quelle illustrate.

Il rilascio delle ricevute sostitutive effettuato senza che ne sia stata richiesta la stampa al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione è da ritenersi irregolare, fatta salva la sussistenza di fatti più gravi che integrino la fattispecie del rilascio abusivo di ricevuta, così come sanzionato dall'art. 92, comma 3, C.d.S., anche se compiuto in occasione di temporanei interruzioni o malfunzionamenti dei collegamenti



Foto Coraggio

telematici.

Appare utile sottolineare, allora, che qualsivoglia altra attestazione rilasciata dallo Studio di consulenza automobilistica o dall'autoscuola, ancorché finalizzata a comprovare la presa in carico di adempimenti concernenti i documenti di circolazione o di guida, non può in alcun caso prendere luogo della ricevuta sostitutiva né mutuarne in alcun modo gli effetti al fine della regolarità della circolazione su strada, trattandosi di mere dichiarazioni unilaterali la cui validità ha esclusivamente valore tra le parti.

Validità

La ricevuta sostitutiva ha validità massima di 30 giorni, non è rinnovabile e non è reiterabile. Pertanto, sino a quando la pratica cui è riferita la ricevuta sostitutiva non risulta "evasa", il sistema informativo inibisce ogni possibilità affinché lo Studio di consulenza automobilistica possa, sia in costanza di validità della ricevuta sia successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni, rilasciare una nuova ricevuta riferita al medesimo veicolo o al medesimo documento di abilitazione alla guida.

Controlli e sanzioni

Trattandosi di materia devoluta alla esclusiva competenza delle Province a norma dell'art. 9 della legge n. 264/1991, per quanto indicato dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 16 maggio 2012, n. 13546, gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) non sono in alcun modo titolati ad esperire controlli, sia di legittimità sia di merito, sull'operato degli Studi di consulenza automobilistica, tuttavia se nello svolgimento dei propri compiti di monitoraggio, dovessero appurare la sussistenza di anomalie, avranno cura di notificarne la competente Provincia al fine degli accertamenti del caso e l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge n. 264/1991.

È da sottolineare che l'utilizzo della procedura informatizzata per il rilascio delle ricevute sostitutive non può essere oggetto

di provvedimenti né di sospensione né di revoca ad opera degli UMC, tant'è che l'accesso alla procedura informatizzata di rilascio della ricevuta sostitutiva può essere inibito solo a fronte di provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, adottati dalla competente Provincia.

In tema di controlli, va infine sottolineato che le attività di rilascio delle ricevute sostitutive attraverso la nuova procedura telematica implementano la banca dati gestita dal CED della Direzione Generale della Motorizzazione, cui hanno accesso tutte le Autorità di polizia stradale le quali, pertanto, sono in tal modo poste in grado di effettuare tutte le verifiche del caso.

PRONTUARIO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA

Codice della Strada			
ART. 92, comma 3		Estratto dei documenti di circolazione o di guida 1^ Ipotesi - Rilascio abusivo di ricevuta sostitutiva	
Sanzione edittale	Sanzioni accessorie	Pagamento entro 5 gg	Punti decurtati
da Euro 422,00 ad Euro 1.697,00	alla terza violazione in tre anni è prevista la revoca dell'autorizzazione ex art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264	Euro 295,40	-
		Pagamento entro 60 gg	
		Euro 422,00	
		Pagamento oltre 60 gg	
		Euro 848,50	

NOTE

Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce (art. 6 della legge 8 agosto 1991, n. 264).

L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti con decreto 11 novembre 2011 (art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264).

La ricevuta, la cui emissione a decorrere dal 11.06.2012 avviene con procedura telematica, sostituisce il documento di circolazione o un suo estratto al massimo 30 giorni, ed è emessa nello stesso giorno dell'annotazione sul registro giornale dell'impresa. La ricevuta non è rinnovabile né reiterabile.

Entro il termine di 30 giorni le imprese mettono a disposizione dell'interessato l'estratto del documento di circolazione cui si riferisce la ricevuta. L'estratto del documento sostituisce l'originale al massimo per 60 giorni.

Secondo il contenuto della circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/5222/12/109/35 del 12 luglio 2012, è da ritenere irregolare il rilascio delle ricevute sostitutive effettuato senza che sia stata richiesta la stampa al CED anche se compiuto in occasione di interruzioni temporanee o malfunzionamenti dei collegamenti telematici.

All'utente che circola con ricevuta sostitutiva scaduta di validità può applicarsi l'art. 180, comma 7, C.d.S.

Il regime sanzionatorio amministrativo trova applicazione solo nel caso in cui non si ravvisino ipotesi di delitto contro la fede pubblica.

Le province vigilano sull'applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, e ad esse va inviato il verbale ai fini del computo delle recidive nel triennio, nonché per gli adempimenti di competenza in capo alle imprese stesse. L'art. 9 della legge 264/91 disciplina le principali violazioni riscontrabili:

1	Persistenti o ripetute irregolarità e/o inosservanza delle tariffe	da Euro 528,00 ad Euro 2.580,00 e sospensione dell'autorizzazione da 1 a 6 mesi
2	Esercizio dell'attività di consulenza senza autorizzazione perché mai conseguita	da Euro 2.582,00 ad Euro 10.329,00
3	Mancanza dell'attestato di idoneità professionale	art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione)
4	Gravi abusi nell'esercizio dell'attività	da Euro 1.032 ad Euro 5.164,00 e revoca dell'autorizzazione salvo eventuali risvolti giudiziari

DICITURA A VERBALE

1^ Ipotesi - ART. 92, comma 3, C.d.S. - Estratto dei documenti di circolazione o di guida - Rilascio abusivo di ricevuta sostitutiva
Titolare di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (o di autoscuola limitatamente alle operazioni da queste esercitate) ... (indicare numero e denominazione dell'impresa) ... procedeva all'abusiva emissione di una ricevuta sostitutiva di ... (indicare il tipo di documento) ... a ... (indicare le generalità dell'intestatario della ricevuta) ... Nel corso dell'attività, infatti, veniva accertato che ... (indicare il caso che ricorre) ...

- a. il documento in argomento non era stato consegnato;
- b. si riscontravano dati diversi rispetto al documento originale;
- c. mancanza di elementi identificativi essenziali
- d. mancata integrale compilazione;
- e. targa errata;
- f. numero di patente errato;
- g. termine di efficacia superiore ai 30 giorni;
- h. rilascio della ricevuta senza che ne sia stata richiesta la stampa al CED.

Codice della Strada			
ART. 92, comma 3		Estratto dei documenti di circolazione o di guida 2^ ipotesi - Irregolarità nel rilascio della ricevuta	
Sanzione edittale	Sanzioni accessorie	Pagamento entro 5 gg	Punti decurtati
da Euro 85,00 ad Euro 338,00	-	Euro 59,50	-
		Pagamento entro 60 gg	
		Euro 85,00	
		Pagamento oltre 60 gg	
		Euro 169,00	
NOTE			
Vedi il caso che precede			
DICITURA A VERBALE			
2^ ipotesi - ART. 92, comma 3, C.d.S. - Estratto dei documenti di circolazione o di guida - Irregolarità nel rilascio della ricevuta			
Titolare di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (o di autoscuola limitatamente alle operazioni da queste esercitate) ... (indicare numero e denominazione dell'impresa) ... procedeva al rilascio di una ricevuta sostitutiva dell'estratto di ... (indicare il tipo di documento) ... a ... (indicare le generalità dell'intestatario della ricevuta) ... Nel corso dell'attività, infatti, veniva accertato che ... (indicare il caso che ricorre) ...			
a. l'impresa utilizza un modulo non conforme a quello di cui al D.M. 11 novembre 2011;			
b. è stato omissso l'indirizzo dell'interessato sul modulo di trattenuta patente;			
c. è mancante l'iscrizione dell'operazione sul registro giornale dell'impresa;			
d. è stato omissso l'estremo della revisione del veicolo sul modulo di trattenuta della carta di circolazione;			
e. la data di emissione non è corrispondente a quella dell'annotazione sul registro giornale;			
f. manca la sottoscrizione in calce da parte del titolare dell'impresa.			

Codice della Strada			
ART. 92, comma 2 e 4		Estratto dei documenti di circolazione o di guida Omessa consegna di estratto del documento entro 30 giorni	
Sanzione edittale	Sanzioni accessorie	Pagamento entro 5 gg	Punti decurtati
da Euro 85,00 ad Euro 338,00	-	Euro 59,50	-
		Pagamento entro 60 gg	
		Euro 85,00	
		Pagamento oltre 60 gg	
		Euro 169,00	
NOTE			
Vedi il caso che precede			
DICITURA A VERBALE			
ART. 92, comma 2 e 4, C.d.S. - Estratto dei documenti di circolazione o di guida - Omessa consegna di estratto del documento entro 30 giorni			
Titolare di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (o di autoscuola limitatamente alle operazioni da queste esercitate) ... (indicare numero e denominazione dell'impresa) ... entro il perentorio termine di giorni 30 decorrenti dall'iscrizione sul registro giornale dell'impresa e dalla data di emissione della ricevuta sostitutiva di ... (indicare il tipo di documento) ... che gli era stato consegnato, ometteva di porre a disposizione di ... (indicare le generalità dell'intestatario della ricevuta)... l'estratto del documento stesso.			

Ferme restando le responsabilità amministrative in capo ai titolari degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riconducibili alle ipotesi di illecito ex legge 8 agosto 1991, n. 264, ed ex 92 C.d.S. di cui si è appena detto, come accennato in premessa, non è da escludere che, a fronte dell'attività di verifica amministrativa delle imprese interessate, possano scaturire una o più fattispecie di illecito di rilevanza penale.

Ipotesi di reato "tipiche" posso essere quelle di cui all'art. 348 c.p., ossia dell'abusivo esercizio di una professione, qualora dall'attività di controllo amministrativo emerga in capo al soggetto agente la mancanza dell'attestato di idoneità professionale

o ancora, della falsità in registri (art. 484 c.p.) laddove chi, obbligato per legge a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza circa le operazioni professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. Tuttavia la casistica che scaturisce dall'attività operativa, non manda indenni i soggetti interessati da ulteriori ipotesi legate ai delitti contro la fede pubblica, qualora dal controllo della ricevuta sostitutiva del documento di circolazione emergano elementi di falsità materiale.

Si rammenti, poi, che il titolare dello studio di consulenza automobilistica, nell'ambito delle mansioni svolte, quindi in relazione all'attestazione dell'identità dell'utenza ma anche riguardo all'attività istruttoria a lui affidata, nei casi che ravvisano l'ipotesi delittuosa concernente la falsità ideologica afferente gli atti pubblici (art. 479 c.p.) è da considerare a tutti gli effetti un pubblico ufficiale (cfr. Cass. Pen. Sez. V del 15 luglio 2011 n. 28086).

Conclusioni

Oggettivamente da operatori del settore, già a suo tempo avevamo accolto con favore la procedura oggetto della presente analisi, ritenendo assolutamente utile l'iniziativa adottata dal MIT ed attraverso la quale si è giunti all'implementazione telematica della ricevuta sostitutiva dei documenti di circolazione, che può avvenire solo in virtù dello scambio di informazioni tra il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione ed i dati inseriti dall'impresa.

Riguardo ai controlli sugli studi di consulenza automobilistica e le autoscuole, riallacciandoci a quanto detto in apertura, visto il contenuto della circolare del dicastero interessato che puntualmente precisa e ribadisce le esclusive competenze della Provincia, fatte salve le eventuali anomalie riscontrate dagli UMC, da operatori di polizia stradale riteniamo sia utile ricordare, e ricordarci, del fatto che rivestiamo la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, in virtù della quale abbiamo l'obbligo, e non semplicemente la facoltà, di vigilare su tutte le attività esercitate in forza di un'autorizzazione o licenza da qualsivoglia Amministrazione dello Stato conferita, sia essa centrale o periferica!

*** Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di P.G. Polstrada Rimini**

**** Ispettore Capo della Polizia di Stato
Direttore Il Settore Polstrada La Spezia**

Riferimenti normativi	Bibliografia
Legge 29 luglio 2010, n. 120 Legge 8 agosto 1991, n. 264 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. D.M. 11 novembre 2011 Circolare Mininterno 12 luglio 2012 n. 300/A/5222/12/109/35 Circolare MIT 16 maggio 2012, n. 13546	approfondimenti tratti da: www.asaps.it www.polizialocale.com www.vehicle-documents.it

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipendono.